



COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA n. 263/2020

IL SINDACO

nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale";

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone: "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario in atto connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23.03.2020 n. 6 convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020 n. 13;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario in atto fino al 15 ottobre 2020;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 convertito con la legge 25 settembre 2020 n. 124;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario in atto, fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, ri.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute n.17167 del 21 agosto 2020 avente ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi dell'infanzia",

RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 134 del 29.10.2020 relativa alla sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutte le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di questo Comune, dal 30.10.2020 al 15.11.2020, e la successiva ordinanza n° 203 del 10.11.2020 con la quale è stata prorogata la sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutte le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado fino al 21.11.2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.87 del 14 novembre 2020, recante quale oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19", Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità



pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale” per il periodo dal 16 novembre a tutto il 28 novembre 2020;

VISTA la propria Ordinanza n. 231 del 17 novembre 2020 con la quale è stata disposta: 1. la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado di questo Comune, sia pubbliche e private, con esclusione degli asili nidi da 0 a 3 anni, fino al 28 novembre 2020 incluso, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica; 2.l’attivazione della didattica a distanza (DAD) da parte di tutte le scuole destinatarie del presente provvedimento al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato; 3. che presso l’Istituto scolastico comprensivo sia garantita la didattica digitale integrata, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

PRESO ATTO del decreto TAR Calabria n. 609/2020 REG.PROV.CAU e n. 01383/2020 REG.RIC. che ha sospeso l’efficacia dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.87 del 14 novembre 2020;

DATO ATTO che la sospensione giudiziaria dell’ordinanza regionale ha effetto su tutto il territorio regionale e non si estende alle ordinanze sindacali che hanno vietato la didattica in presenza in ambito locale;

RICHIAMATA la nota trasmessa dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di questo Comune, prot. n. 7313 del 17.11.2020, con cui si chiede la possibilità di far svolgere attività didattiche in presenza agli alunni diversamente abili, su richiesta delle famiglie, per un numero di ore strettamente necessarie e nel rispetto del protocollo di sicurezza anti-contagio, al fine di mantenere una relazione educativa per l’effettiva inclusione scolastica, garantendo comunque il collegamento con gli alunni della classe;

SENTITO ulteriormente il Dirigente scolastico, con il quale è stata concordata la necessità di prevedere una ripresa quanto più possibile scaglionata della didattica in presenza;

VISTO l’art.3 comma 1 del DPCM del 03 novembre 2020 recante ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale del virus COVID-19, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4 – zona rossa), nel quale, sentito il Comitato tecnico scientifico nazionale e i Presidenti delle Regioni, il Ministro della Salute con propria Ordinanza procederà alla collocazione delle Regioni, nei cui territori è alto il rischio epidemiologico, nel suddetto “scenario di tipo 4”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 04 novembre 2020, che all’art.1 comma 1 dispone che le misure di cui all’art.3 del DPCM sopra menzionato, siano applicate nelle Regioni di cui allegato 2 della citata Ordinanza, inserite nella cosiddetta Area Rossa tra le quali la Regione Calabria;

CONSIDERATO quindi che per il 3 dicembre saranno emanate nuove disposizioni a livello nazionale;

CONSIDERATO il permanere della diffusione del virus nell’area urbana cosentina, da cui proviene la popolazione scolastica degli Istituti di questo Comune;

TENUTO CONTO che permangono le difficoltà dell’ASP territorialmente competente nel processare con tempestività i tamponi, situazione questa che ha indotto sia il dipartimento di prevenzione dell’ASP di Cosenza, sia il Presidente della Provincia, a richiedere la sospensione della didattica in presenza delle scuole;

VISTE le continue Ordinanze con le quali lo scrivente deve disporre la quarantena obbligatoria e/o fiduciaria, con sorveglianza attiva, a carico di soggetti risultati positivi al COVID-19 o che hanno avuto contatti stretti con questi ultimi, ed accertato che vi sono anche bambini di età scolare;

RAVVISATO pertanto il permanere di una situazione di rischio che impone la necessità di intervenire a tutela del diritto alla salute delle persone;

VISTO il decreto legislativo ri.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamenti degli enti locali”



art.50 commi 4 e 5;

ORDINA

- Che le attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado di questo Comune, sia pubbliche e private, con esclusione degli asili nido da 0 a 3 anni, restino sospese per riprendere in presenza secondo il seguente calendario: il 30 novembre la scuola materna; il 04 dicembre 2020 le restanti classi delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado, fatte salve ulteriori e diverse disposizioni nazionali o specifiche valutazioni locali in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto;
- per il periodo di sospensione rimarrà garantita la didattica a distanza (DAD) da parte di tutte le scuole destinatarie del presente provvedimento al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato, nonché la didattica digitale integrata, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali dell'Istituto scolastico comprensivo;
- le attività didattiche in presenza si intendono altresì sospese per tutti gli alunni raggiunti da disposizioni di isolamento/quarantena fiduciaria ovvero per tutti gli alunni conviventi con soggetti posti nelle condizioni sopra citate; i Dirigenti si attiveranno al fine di garantire anche per questi alunni la continuità scolastica con la didattica a distanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Castrolibero, sul sito web istituzionale ed utilizzando ogni altro mezzo di comunicazione informatica.

DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A:

- ✓ Prefetto di Cosenza
- ✓ Presidente della Regione Calabria
- ✓ Polizia Locale di Castrolibero
- ✓ Questura di Cosenza
- ✓ Stazione dei Carabinieri di Castrolibero
- ✓ Dirigenti scolastici scuole pubbliche e private

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Castrolibero 25 novembre 2020



Il Sindaco
F.to Giovanni Greco